

Comunicazione di fatti idonei a far sorgere la responsabilità dell'assicurato – Cass. n. 23961/2022

Assicurazione - assicurazione della responsabilità civile - oggetto del contratto (rischio assicurato) - contratto di assicurazione (nozione, caratteri, distinzioni) - disposizioni generali - rischio assicurato (oggetto del contratto) - dichiarazioni del contraente - reticenze ed inesattezze - Dichiarazioni inesatte o reticenti - Comunicazione di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la responsabilità dell'assicurato - Necessità - Fattispecie.

L'art. 1892 c.c. onera l'assicurato di comunicare all'assicuratore l'esistenza di fatti anche solo potenzialmente idonei a far sorgere la propria responsabilità, con la conseguenza che deve escludersi la nullità della clausola che riferisca il suddetto onere anche alla "percezione" dei presupposti della responsabilità, evocando pur sempre tale sostantivo il concetto di conoscenza, e non già di mera impressione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di garanzia proposta da un medico nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, per avere il primo formulato, al momento della stipula del contratto, una dichiarazione negativa circa l'esistenza di elementi suscettibili di fondare la propria responsabilità risarcitola, pur avendo già ricevuto le rimozioni di una paziente per l'esito negativo di un intervento precedentemente effettuato).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 23961 del 02/08/2022 (Rv. 665612 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1892

Corte

Cassazione

23961

2022